



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTANI, VALLARDI, DIVINA, BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, RIZZI e STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende incentivare la produzione di energia elettrica e termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, ottenuto a partire dallo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili.

L'idrogeno, pur non essendo una fonte di energia rinnovabile principale, ma un vettore, ossia un mezzo per immagazzinare energia e poi ricederla, ha una valenza strategica per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, quando è prodotto da fonti rinnovabili ed è utilizzato in sistemi di riscaldamento/raffrescamento o per generare energia elettrica in ambienti critici come i centri urbani o le aree ad alta intensità emissiva con scarso ricambio d'aria. Nonostante ciò il suo impiego è ancora limitato e questo è dovuto in primo luogo al fatto che l'idrogeno viene attualmente prodotto

per lo più attraverso fonti fossili tradizionali che inquinano l'ambiente, facendo perdere gran parte dei vantaggi legati al suo sfruttamento. L'idrogeno può essere ottenuto tramite processi chimici nei quali acqua e anidride carbonica vengono scisse tramite l'uso di energia elettrica da fonte solare o comunque rinnovabile. La ricerca in questo campo sta dando buoni risultati ma richiede investimenti significativi. In Italia esistono già gruppi di ricerca all'avanguardia in questo settore che possono far ben sperare sullo sviluppo di un'importante filiera produttiva. Il presente disegno di legge propone pertanto alcune modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di incentivare lo sfruttamento dell'idrogeno, data la sua attitudine a convertire energia in modo efficiente e con emissioni nulle.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 2, dopo la lettera *i)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*i*-bis. L'incentivo è attribuito all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, lo stesso incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria.»;

b) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e*-bis. L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora il predetto idrogeno è prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, l'incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria.».

